

COSE BELLE D'ITALIA S.p.A.

Sede legale in Milano, Piazza Castello 13

Capitale sociale versato € 1.626.709

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza-Brianza e Lodi 04500270014

Partita I.V.A. n. 04500270014

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 13 giugno 2019 alle ore 11:00 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati, Via Metastasio 5, in Milano in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 18 giugno 2019, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1. Presentazione del bilancio consolidato ed esame ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;**
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio.**
- 2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;**
 - 3.2 determinazione della durata in carica;**
 - 3.3 determinazione dei compensi;**
 - 3.4 nomina dei componenti;**
 - 3.5 eventuale nomina del Presidente.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 4.1 nomina dei componenti;**
 - 4.2 determinazione della relativa retribuzione.**

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale pari ad Euro 1.626.709 è diviso in numero 18.441.303 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi tutte diritto di voto.

Intervento in assemblea e voto

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato - di seguito, per brevità "TUF"):

– ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 4 giugno 2019 (c.d. *record date*) (ossia, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

– ogni soggetto legittimato ad intervenire e votare in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tal fine potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società e presso la sede legale. Qualora, per motivi tecnici, il modulo di delega non possa essere reso disponibile in forma elettronica, lo stesso sarà trasmesso a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n. 02 87371;

– la delega può essere fatta pervenire alla Società mediante invio - a mezzo raccomandata A/R - presso la sede legale (Milano, Piazza Castello 13), all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, con riferimento "Delega di Voto – Assemblea 13 / 18 giugno 2019" o notificata mediante invio della stessa, via e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it

sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia, anche su supporto informatico, della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;

– per la presente Assemblea la società non si avvale, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, della facoltà di nominare il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF;

– non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Diritto di porre domande

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, entro tre giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione, ossia

entro il 10 giugno 2019, mediante invio, a mezzo raccomandata A/R, presso la sede sociale o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata

MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it.

Oltre alla domanda, alla società deve pervenire la comunicazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio al 4 giugno 2019 indirizzata a cosebelle@pecserviziotitoli.it; la comunicazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, fatta salva la verifica della loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. È fatta precisazione che si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* TUF gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno; la domanda e una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione devono essere presentate firmate in originale presso la Sede Sociale (all'attenzione dell'ufficio Affari Societari), ovvero trasmesse mediante lettera raccomandata inviata alla sede sociale o mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it; l'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata a cosebelle@pecserviziotitoli.it.

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o che presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico,

accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quella ex art. 125-ter, comma 1, TUF).

Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Per quanto concerne modalità e termini per l'elezione delle cariche sociali, lo Statuto Sociale prevede:

Consiglio di Amministrazione

Articolo 14: *“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove Amministratori, di cui almeno un terzo appartenga al genere meno rappresentato, fermo restando che, qualora dall'applicazione del suddetto criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.*

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi “Amministratore Indipendente ex art. 147-ter”).

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i Soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore. Ogni lista, inoltre, deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a quattro. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;*
- (ii) dichiarazione con la quale ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente e/o da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;*
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario, da presentarsi anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;*
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.*

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di

Minoranza”)), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto secondo l'ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato che sia Amministratore Indipendente ex art. 147-ter non eletto, secondo l'ordine progressivo delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 147-ter, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Qualora la composizione dell'organo che derivi dall'applicazione del voto di lista, ai termini e condizioni sopra previsti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti in ordine progressivo della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti, tratti dalla stessa lista, appartenenti al genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza di legge dei voti o qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile, per qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le modalità e le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e il rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo del presente articolo 14 in materia di equilibrio tra generi.

La perdita dei requisiti di indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla carica solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero minimo degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabilito dalla normativa di legge e/o regolamentare. È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, anche nel corso del mandato del Consiglio, potrà aumentare tale numero, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

I compensi del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea e restano invariati fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea può stabilire il compenso in un ammontare complessivo dando mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire tale ammontare tra i propri membri, ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche anche in aggiunta al predetto ammontare complessivo.”

Collegio Sindacale

Articolo 22: “Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie e i settori inerenti al settore di attività esercitata dalla Società e di cui al precedente articolo 3 del presente statuto.

Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148, comma 2°, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono indicare un elenco di candidati, in entrambe le sezioni, tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- i. informazioni relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione; tale certificazione potrà essere presentata anche successivamente il deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente;*

- ii. *dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;*
- iii. *esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;*
- iv. *ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero, soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.*

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza").

Qualora le modalità sopra indicate non consentano il rispetto dell'equilibrio tra i generi, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, gli ultimi eletti, in ordine progressivo, della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato si considerano non eletti nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti tratti dalla stessa lista e dalla della stessa sezione, appartenenti all'altro genere. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le modalità e maggioranze di legge, senza applicazione del voto di lista.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci, il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza di legge, risulteranno eletti tre Sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista stessa come candidati a tali cariche, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, o qualora sia presentata una sola lista e la stessa non ottenga la maggioranza di legge, ovvero non debba essere rinnovato il Collegio Sindacale o non sia possibile applicare, per qualsivoglia motivo, il meccanismo del voto di lista, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le modalità e le ordinarie maggioranze previste dalla legge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate, ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, nel rispetto delle norme relative all'equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un Sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede come segue: (i) in caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo subentra il Sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) in caso di cessazione del Sindaco di Minoranza, nonché presidente del Collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del Collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per le riunioni del consiglio di amministrazione.”

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-septies del Regolamento Emittenti e dalla Determinazione Dirigenziale Consob n. 13 del 24 gennaio 2019, si segnala che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è pari al 2,5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare dalle apposite comunicazioni ed è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente. Le suddette comunicazioni possono essere prodotte anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'emittente e trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata cosebelle@pecserviziotitoli.it. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presenteranno, dovranno essere depositate almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, Piazza Castello 13, ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it, e pertanto entro il 19 maggio 2019.

Per quanto concerne le liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, nel caso in cui alla data sopra indicata sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro, ne sarà data notizia ai sensi della disciplina vigente. In tal caso possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la predetta quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

E' comunque fatta salva ogni diversa disciplina imposta da norme imperative applicabili.

* * * * *

Tutti i depositi da eseguirsi presso la sede sociale, relativi all'Assemblea di cui al presente avviso, si intendono validamente eseguiti presso la sede sociale in Milano, Piazza Castello 13 (dalle ore 9 alle ore 13, nonché dalle ore 14 alle ore 18 dei giorni feriali), ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata MCH_AMMINISTRAZIONE@pec.gruppomediacontech.it.

I seguenti documenti verranno messi a disposizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, sul sito internet della Società www.cobelleditalia.com, sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it e mediante deposito presso la sede legale della Società:

- le relazioni di cui all'art. 125-ter TUF;
- la relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter TUF;
- le liste dei candidati alle cariche per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale depositate dai soci, corredate della documentazione prevista dalle disposizioni statutarie, normative e regolamentari vigenti.

La relazione finanziaria annuale, le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione e la relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari sono già a disposizione sul sito internet della Società www.cobelleditalia.com, sul sito di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it e presso la sede legale.

Si precisa, inoltre, che almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione la documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà depositata presso la sede della Società.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia dei documenti sopra indicati.

Milano, 3 maggio 2019